

# *COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO*

*PROVINCIA DI ORISTANO*

Approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale n. 30  
del 28/09/2012

## *REGOLAMENTO*

*DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA*

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art.1 - Oggetto**

Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità disciplina le fasi dell'assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica.

### **Art. 2 – Recepimento di norme**

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettono la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.

### **Art. 3 - Definizioni**

- **Toponomastica:** Studio scientifico dei nomi di luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- **Onomastica:** studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.
- **Topografia:** Rappresentazione grafica su di un piano di una determinata zona di terreno.
- **Area di circolazione:** Suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

### **Art. 4 – Revisioni**

La revisione della toponomastica e della numerazione civica dovrà avvenire, a cura dell'Ufficio Anagrafe, nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 223/89 e ogni qualvolta vi siano variazioni delle aree di circolazione.

## **TITOLO II TOPONOMASTICA**

### **Art. 5 - Competenze**

1. E' compito dell'Ufficiale di anagrafe, su segnalazione degli Ufficio Tecnico, nel caso di costruzione di nuova strada o di modifiche di quelle esistenti, studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.
2. La deliberazione di aggiornamento della toponomastica è inviata per l'acquisizione dell'autorizzazione di competenza alla Prefettura di Oristano.
3. L'Ufficio Tecnico del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

### **Art. 6 – Criteri**

1. Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi:
  - a. prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente, verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per la Giunta Comunale;
  - b. le modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti possono essere apportate solo nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che, successivamente alla prima denominazione, abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o creino problemi di individuazione per i cittadini;

- c. Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi insediate, e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10.05.1923 N. 1158, e dalla legge 23.06.1927, n. 1188.
  - d. le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del toponimo;
  - e. in caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione (art. 41 D.P.R. 223/1989 art. 41);
  - f. nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni diverse (art. 41, comma 3 D.P.R. 223/1989).
  - g. è vietato intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone decedute da meno di dieci anni, salvo autorizzazione del prefetto ai sensi dell'art. 4 della L. n. 1188/1927.
2. Divenuta esecutiva la relativa deliberazione della Giunta Comunale di assegnazione di nuovi toponimi, o variazione di quelli esistenti, l'Ufficio Anagrafe comunicherà la variazione a tutti gli uffici interessati e informerà i cittadini e le attività economiche interessate, dando loro tutti gli elementi per gli adeguamenti del caso.

#### **Art. 7 Targhe**

1. Le targhe (segnale nome-strada) devono avere dimensioni e caratteristiche di cui all'art. 133 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Attuazione del Codice della Strada). All'interno del centro storico e del centro di antica e prima formazione il segnale nome-strada è sostituito con targhe tradizionali in materiale metallico, lapideo, ceramico ecc. purché di tipo resistente e duraturo, e devono riportare in alto a sinistra lo stemma del Comune..
2. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline ad altezza compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo i casi di impossibilità materiale.
3. Ogni supporto può comprendere i segnali o targhe delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade e sfalsati in altezza.
4. La denominazione indicata sulle targhe o segnali dovrà corrispondere fedelmente a quella deliberata dall'Amministrazione Comunale. Nel caso di intitolazioni a persone è consentito abbreviare il nome.
5. Le targhe e i segnali nome-strada dovranno essere collocate:
  - nelle strade, posizionate a sinistra di chi vi entra, all'inizio e alla fine dell'area di circolazione nonché, all'intersezione della stessa con altre aree di circolazione ritenute di maggiore rilevanza. Nel caso di strade senza uscita (vico) è sufficiente apporre l'indicazione della via all'ingresso della strada.
  - Nelle piazze a sinistra di chi entra dalla strada principale;
6. Le spese per l'onomastica stradale sono a carico del Comune.

### **TITOLO III NUMERAZIONE CIVICA**

#### **Art. 8 – Criteri**

1. La numerazione civica sono realizzati seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:
  - a) All'interno dell'area di circolazione deve essere assegnato un numero civico ad ogni accesso esterno, comprese baracche e simili se adibite ad abitazione e attività produttive. Sono escluse le porte delle chiese, dei monumenti pubblici (se non comprendono altre unità immobiliari (es. abitazioni, uffici ecc.), fienili, stalle, legnaie e similari.

- b) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ....) deve seguire la direzione che dall'interno del centro abitato muove verso l'esterno dello stesso, con l'assegnazione dei numeri pari sul lato destro e di quelli dispari sul lato sinistro;
- c) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili pubblici) la numerazione è progressiva ed ha inizio alla sinistra di chi entra dall'accesso principale;
- d) Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché non ne sono stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva;
- e) Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazza e simili, devono essere riservati numeri civici per i futuri accessi;
- f) Per le rientranze di tratti viari o per corti pubbliche si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione);
- g) Fuori dei centri abitati è necessario lasciare disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione;
- h) A seguito dell'apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, sarà necessario procedere alla rinumerazione parziale o completa dell'area di circolazione;
- i) A seguito dell'apertura di un nuovo accesso, relativo ad un fabbricato già dotato di altro accesso con numero civico, può essere attribuito al nuovo accesso il numero uguale all'accesso preesistente seguito dalla lettera;
- j) I numeri civici esterni sono posti in alto a destra di ciascun ingresso sia principale che secondario, ad una altezza di mt 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancellazioni recinzioni e simili.
- k) La numerazione interna di unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi ...) inserite nello stesso cortile, con ingresso unico dalla via, sarà costituita dal numero civico progressivo per l'ingresso con l'attribuzione di una lettera per ciascun edificio compreso.

#### **Art. 9 - Targhette**

1. La targhetta del numero civico può essere realizzato in materiale metallico, lapideo, ceramico ecc., avere le dimensioni di cm. 15x10, con sfondo bianco rifrangente e contorno blu;
2. La targhetta deve riportare in alto a sinistra lo stemma del Comune e al centro il numero;

#### **Art. 10 - Oneri**

1. A norma dell'art. 10, ultimo comma della L. 1228/1954, il Comune addebita al proprietario dell'immobile il costo della targhetta, nonché la relativa messa in opera se eseguita dal comune;
2. Il costo della targhetta per il numero civico e l'eventuale posa in opera è indicato dalla Giunta Comunale;
3. Nel caso in cui la procedura di revisione della numerazione civica dipendano da motivazioni imposte dall'Amministrazione Comunale, le spese relative alle targhette e alla messa in opera sono a carico del Comune.

#### **Art. 11 – Richiesta del numero civico**

1. L'indicazione del numero civico deve essere richiesta secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore, della quale costituisce requisito di procedibilità; pertanto, la richiesta del numero civico è da ritenersi come parte integrante del procedimento amministrativo di edificabilità o comunque di modifica di immobili già edificati che a seguito di interventi edilizi vedono modificati anche gli accessi alle unità immobiliari. Alla domanda

dovrà essere allegata la fotocopia della pianta e la ricevuta del versamento del costo della targhetta e delle spese di messa in opera, qualora non vi provveda direttamente il proprietario o/e costruttore.

2. L'ufficio Tecnico dopo il sopralluogo comunica all'ufficiale di Anagrafe la conclusione del procedimento. L'ufficiale d'anagrafe assegna il numero civico e lo comunica all'interessato.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 12 - Obblighi**

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura. E' altresì obbligo dei proprietari procedere alla sostituzione dei numeri civici quando questi risulteranno deteriorati.

### **Art. 13 - Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 129,00 (art. 11 L. 24/12/1954 n. 1228)

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti dagli addetti all'area di Polizia Locale.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dagli organi di Vigilanza sopraindicati.

### **Art. 14 – Entrata in Vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio comunale. Tale disposizione vale, altresì, per le eventuali e successive modifiche allo stesso regolamento.